

*(I lavori iniziano alle ore 14.05 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)*

OMISSIS

\*\*\*\*\*

**Interrogazione a risposta immediata n. 1856 presentata da Andrissi, inerente a "Rispetto degli indirizzi regionali circa i rifiuti indifferenziati contenuti nel Piano di gestione dei rifiuti urbani nelle more dell'approvazione ed attuazione del disegno di legge n. 217"**

**PRESIDENTE**

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 1856.  
La parola al Consigliere Andrissi per l'illustrazione.

**ANDRISSI Gianpaolo**

Grazie, Presidente.

Parliamo del Consorzio Basso Novarese, che è giunto alla terza gara d'appalto per la gestione dei rifiuti indifferenziati, per il loro smaltimento.

La situazione è questa: noi abbiamo approvato un Piano rifiuti regionale che ha portato via parecchio tempo alla IV Commissione. Mi ricordo che l'Assessore si lamentò dei circa nove-dieci mesi che perdemmo nella discussione per redigere questo Piano regionale rifiuti. Effettivamente il Piano prevede che la gestione dei rifiuti in Piemonte sia fatta seguendo i principi anche della legge n. 152, dell'autosufficienza, che vi sia almeno per ogni ambito ottimale un impianto complesso per il loro trattamento. Parliamo sempre di rifiuti indifferenziati.

Ciò nonostante, il Consorzio Basso Novarese è arrivato alla terza gara d'appalto, nel cui capitolato non prevede alcuna indicazione che si rifaccia alle prescrizioni del Piano regionale rifiuti. Quindi, noi ci chiediamo se era proprio necessario perdere tutto quel tempo se, il giorno dopo che è stato approvato il Piano, i consorzi effettivamente possono fare quello che ritengono più idoneo alle loro aree, senza tener conto di quanto prescritto dal Piano stesso.

Per questo motivo poniamo una domanda, per sapere come si intenda far sì che gli attuali Consorzi di bacino rispettino gli indirizzi regionali del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione nelle more dell'approvazione ed attuazione del disegno di legge n. 217.

**PRESIDENTE**

La parola all'Assessore Valmaggia per la risposta.

**VALMAGGIA Alberto**, *Assessore all'ambiente*

Grazie, Presidente.

In riferimento alle preoccupazioni evidenziate, si premette che, in pendenza dell'approvazione del disegno di legge n. 217, cioè in questa fase transitoria, la disciplina della governance del sistema è dettata dalla legge n. 24/2002, che all'articolo 5, comma 4, a proposito del Piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilisce che le disposizioni del Piano regionale sono vincolanti per i Comuni, per le Province e gli altri Enti pubblici, nonché per il concessionario o affidatario dei pubblici servizi per i soggetti privati. Analoga norma è contenuta nel disegno di legge richiamato.

Quindi, tutti i soggetti preposti alla governance sui rifiuti sono tenuti al rispetto degli obiettivi posti dal Piano regionale sin dalla sua approvazione. Con l'approvazione del DDL si modifica solo la dimensione degli ambiti territoriali di riferimento, mentre permane comunque il doppio livello di governo tra il sistema di raccolta (consorzi di area vasta coincidenti con il territorio provinciale) e gestione del recupero e smaltimento dei rifiuti. La Conferenza d'Ambito passa nel nuovo disegno di legge dal livello territoriale provinciale al livello regionale.

Si evidenzia che gli obiettivi programmatici sono riassunti nella tabella al punto 12.9 del Piano regionale e che sono suddivisi in obiettivi a breve (2020), a medio (2025) e a lungo termine (2030).

Detti obiettivi, per quanto attiene alla fase della raccolta, sono governati dai Consorzi di bacino, mentre quelle inerenti al recupero e allo smaltimento sono governati dall'Associazione di ambito territoriale ottimale.

Venendo al caso novarese oggetto dell'interrogazione, il Consorzio Basso Novarese ha indetto la gara per conto dell'Associazione di ambito territoriale novarese, soggetto competente al governo di tale fase di gestione dei rifiuti. Riguardo allo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, occorre sottolineare che deve essere garantita l'autosufficienza a livello regionale, come d'altronde stabilito, oltre che dalla norma regionale, anche dall'articolo 182 del decreto legislativo 152, che introduce il divieto di smaltire rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti. Tale autosufficienza deve, quindi, essere considerata elemento alla base di ogni possibile valutazione da parte dell'Associazione di ambito territoriale ottimale al fine di garantire che la gestione dei rifiuti urbani si conformi a qualsiasi gestore essi vengano affidati agli obblighi stabiliti a livello nazionale e regionale.

Tutti gli atti attuativi della governante, dunque, e anche i bandi per la gestione dei rifiuti, che travalicano i limiti temporali stabiliti dal Piano, dovranno conformarsi agli obiettivi ivi previsti, nonché alla legislazione vigente.

A questo proposito, va precisato che qualora il rifiuto urbano trovi destinazione presso un impianto di recupero energetico, fosse esso anche collocato al di fuori del territorio regionale, tale soluzione non andrebbe a contrastare con il principio di autosufficienza regionale dello smaltimento; inoltre, tale soluzione rispetterebbe anche la più recente legislazione nazionale in materia, discendente dall'articolo 35 della legge 164 e dal DPCM 10 agosto due 2016.

Spetterà agli Uffici regionali competenti in materia a verificare che Consorzi ed Ambiti ottemperino quanto contenuto all'interno della pianificazione regionale dei rifiuti, come peraltro già si provvede da diversi anni sull'intero territorio regionale, evidenziando tempestivamente qualsiasi operazione che dovesse risultare in contrasto con le disposizioni vigenti.

## **PRESIDENTE**

Grazie, Assessore Valmaggia.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 15.11 la Presidente dichiara esaurita la trattazione  
delle interrogazioni a risposta immediata)*

*(La seduta ha inizio alle ore 15.14)*